

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 35/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società FRANZINE SpA, rappresentata e difesa come riportato in atti, impugna la cartella di pagamento n. 02220110018232375 di € 251.446,33= notificata in data 26.04.2011 con la quale l'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale) 2008, ha recuperato a tassazione la somma di € 216.636,00=, oltre interessi e sanzioni.

La Società ricorrente, avendo manifestato la volontà di avvalersi, in qualità di consolidante, della compensazione di un proprio credito IVA per l'acconto IRES di gruppo, ritiene illegittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento in quanto, resasi conto di aver compilato in maniera errata la citata dichiarazione, ha presentato dichiarazioni integrative regolarizzando e sanando errori materiali di compilazione. Premesso che nessuna attività di verifica o controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria era iniziata alla data di trasmissione delle predette dichiarazioni e che l'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Venezia, ha emesso il suo provvedimento dopo circa nove mesi (comunicazione del 19.10.2010, notificata il 29.10.2010) dalla data della trasmissione delle dichiarazioni integrative (20.01.2010), la ricorrente afferma che tali comunicazioni, atte a correggere gli errori commessi, erano assolutamente legittime. Pertanto, contestata l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento, affermata la correttezza dell'operazione con la quale il credito IVA della consolidante è stato utilizzato per compensare un debito IRES di gruppo, chiede l'annullamento della cartella impugnata, oltre il pagamento delle spese di lite.

L'Ufficio sostiene di avere legittimamente operato ed afferma che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 43 ter del D.P.R. n. 602/73 il quale, per la cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo, dispone, tra l'altro, che "nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi". Afferma che costituisce condizione necessaria per il perfezionamento della cessione alla società consolidante l'esposizione, da parte della società cedente, dell'ammontare del credito nel campo del quadro GN del modello Unico SC (Società di capitali); la mancata corretta compilazione del citato quadro GN è valutata come una violazione sostanziale che ha comportato, oltre il mancato riconoscimento del credito, l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'importo non versato. Per i motivi esposti, chiede il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

La Commissione, udite le parti in contraddittorio e presa visione della documentazione prodotta, ritiene che le doglianze del contribuente siano fondate ed il ricorso debba essere accolto. Premesso che la Società Franzine SpA controlla le Distillerie Franciacorta SpA, si osserva che la stessa ha optato per la tassazione prevista dagli articoli 117 e seguenti del TU IR (consolidato nazionale) e, in qualità di consolidante, ha utilizzato il proprio credito IVA in compensazione in occasione del versamento dell'acconto IRES del gruppo.

Il Collegio osserva che la dichiarazione IVA 2008 "Integrativa" ed il Modello "Integrativo" Consolidato Nazionale e Mondiale 2008, presentati il 20.01.2010 per correggere gli errori commessi nella compilazione di alcuni quadri delle dichiarazioni IRES ed dell'IVA, non sono stati presi in considerazione dall'Amministrazione finanziaria che ha inviato alla ricorrente una comunicazione (notificata in data 29/10/2010) con la quale, evidenziate le irregolarità riscontrate dall'esame del modello CNM 2008 in sede di controllo automatizzato, quantificava le somme da pagare.

Per l'annullamento della citata comunicazione, la richiesta in via di autotutela presentata dalla Società ricorrente non ha avuto esito e l'Agenzia delle Entrate, ignorate le precisazioni fornite, ha proceduto all'iscrizione a ruolo ed all'emissione della cartella di pagamento impugnata con il ricorso in esame.

La Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 2 c.8 del DPR 322/98, una dichiarazione tributaria è integrabile a favore del contribuente nel termine di un quadriennio; alla ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del predetto DPR, è consentito rettificare il contenuto della propria dichiarazione entro il termine di presentazione di quella successiva e quindi compensare il credito eventualmente esistente. In particolare la citata normativa dispone che "... le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini previsti dall'articolo 43 del DPR 600/73:

Per la rettifica di errori, infine, il richiamo dell'Ufficio all'art. 43 ter del D.P.R. n. 602/73, relativo alla "cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo", non evidenzia condizioni contrarie ad interventi autonomi compiuti prima della notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.

Il Collegio, in conclusione, considerato che nessun danno erariale è stato causato, che le rettifiche degli errori sono state eseguite prima della comunicazione degli esiti del controllo, che il credito IVA della consolidante non è stato contestato dall'Ufficio e che lo stesso è stato utilizzato in compensazione di un debito IRES da parte della consolidante stessa, ritiene che le violazioni contestate con la cartella di pagamento impugnata siano state sanate. Per questi motivi accoglie il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio,

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.